



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **9 novembre 2019**

IVA Commissioni agenzie di viaggio e portali

Quale trattamento ai fini Iva a fronte di queste commissioni.

Quando le strutture alberghiere ricevono una prenotazione corrispondono normalmente delle provvigioni passive agli operatori del settore (on line o meno). Il lavoro svolto da agenzie di viaggio e portali è quello di **una intermediazione tra strutture ricettive e cliente finale.**

La disposizione ai fini IVA risale **all'articolo 7-ter DPR 633/72** che disciplina la territorialità dei servizi generici. Ai sensi della norma sono considerate territorialmente competenti in Italia e, quindi, **rientranti nell'ambito IVA:**

le operazioni eseguite a favore di un soggetto passivo d'imposta nazionale (committente italiano), **cosiddette prestazioni B2B;**

le operazioni a favore di un soggetto non passivo d'imposta (nazionale o estero) se il prestatore è nazionale, **cosiddette prestazioni B2C.**

RICORDA: Se il committente si trova nell'area dell'Unione europea, ad esclusione dell'Italia, la prestazione di servizi generica effettuata in Italia non è soggetta ad imposta in Italia, bensì **nel Paese** dell'impresa committente.

Per quanto riguarda il caso in oggetto l'AE con circolare 58/2009 ha chiarito *che non rientrano nel concetto dei servizi in deroga assoluta (di cui all'art. 7-quater DPR 633/72)* l'attività di prenotazione di camere d'albergo o di strutture analoghe.

Ne consegue che la commissione pagata rientra nelle prestazioni generiche in un rapporto B2B (Struttura vs. agenzia o portale) con **conseguente assoggettamento ad IVA.**

Nel caso di agenzia o portale on line comunitario la struttura alberghiera deve procedere con la cosiddetta integrazione, nel caso di extra UE con la cosiddetta autofattura.